



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N.39 DEL 02.05.2019

OGGETTO: *MOBILITA' COMPENSATIVA FORTUNA A. /IANNELLI M. - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE IANNELLI MARIO ED IMMISSIONE IN RUOLO A TEMPO PART-TIME ED INDETERMINATO DELL'ISTRUTTORE DI P.M. ANTONIO FORTUNA.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 1799 del 12.04.2018 di nomina del Responsabile Area Tributi e servizi al Cittadino.

RICHIAMATI :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale di contabilità

Visto che:

- l'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988 prevede la possibilità dello scambio di dipendenti della Pubblica Amministrazione nei casi di domanda congiunta di trasferimento con compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e destinazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";
- il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, ha precisato che la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa resta garantita solo ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 49 del D. Lgs. n. 150/2009, definisce la mobilità volontaria come "cessione del contratto di lavoro";
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. L'istituto della mobilità tra enti assume, pertanto, un ruolo primario, al fine di consentire un'ottimale distribuzione del personale pubblico nonché per garantire la sostenibilità dei livelli occupazionali del pubblico impiego;

Atteso che:

- l'istituto in esame consente di conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, in quanto concretandosi nella mera cessione del contratto di lavoro non genera incremento di spesa nel settore pubblico e, nel caso specifico, tale mobilità compensativa per interscambio non costituisce, per il Comune di Sant'Onofrio, né cessazione né assunzione;
- dunque, nell'ambito delle previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, può farsi rientrare anche la mobilità per interscambio di due dipendenti, ovvero quella attuata per passaggio diretto tra diverse amministrazioni in cui gli enti si scambiano i dipendenti (su iniziativa o con il consenso degli stessi) realizzando una scelta organizzativa neutrale, che non lascia margini alle aspettative di altri soggetti;
- la mobilità compensativa per interscambio deve avvenire tra dipendenti aventi medesimi profili professionali e pari categoria di inquadramento;

Considerato che con nota del 08.04.2019, acquisita al prot. del Comune di Sant'Onofrio il Sig. Iannelli Mario, dipendente a tempo part-time (18 ore) e indeterminato di questo ente inquadrato nella categoria C (p.e. C1) con il profilo professionale di agente di polizia municipale, e, il sig. Fortuna Antonio dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il Comune di Vibo Valentia, aventi medesimo profilo professionale, hanno chiesto il trasferimento mediante mobilità in compensazione per interscambio;

Preso atto della deliberazione della giunta Comunale n.° 34 dell'11.04.2019 con la quale è stato reso il parere favorevole all'interscambio e richiamato integralmente il suo contenuto;

Vista la nota protocollo n.° 2053 del 30.04.2019, depositata presso l'Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia, con la quale il sig. Antonio Fortuna ha reso dichiarazione di accettazione della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 18 ore di tipo misto.

Considerato che l'assenso alla cessione del contratto di lavoro rappresenta indubbiamente atto gestionale ed atteso che non vi è alcun impedimento all'attuazione dell'interscambio in oggetto accogliendo per l'effetto le richieste dei dipendenti sopradetti. Ciò in considerazione della analoga categoria di inquadramento /profilo dei dipendenti e del rilievo che l'interscambio per come prospettato non genera spesa né in eccesso né in diminuzione in termini di risorse umane;

Visto l'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.° 325 recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni".

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- 1. Di formalizzare il nulla-osta alla mobilità per interscambio tra il sig. Iannelli Mario, nato a Catanzaro il 07.02.1975 (dipendente dell'Amministrazione Comunale di Sant'Onofrio) , ed il sig. Antonio Fortuna, nato a Vibo Valentia il 04.08.1982 (dipendente dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia);
- 2. Di disporre per l'effetto il trasferimento del dipendente Mario Iannelli presso il Comune di Vibo Valentia con decorrenza dal 06.05.2019 (ultimo giorno lavorato alle dipendenze del Comune di Sant'Onofrio il 05.05.2019) e la contestuale e simmetrica immissione in ruolo a tempo part-time e indeterminato (18 ore misto) del sig. Antonio Fortuna nel rispetto della categoria di inquadramento (cat. C) della posizione economica maturata (C2) e del profilo professionale di provenienza (Istruttore di Polizia Municipale) assegnando sin d'ora il medesimo all'ufficio di polizia Municipale, fissando per il giorno 06.05.2019 la stipula del contratto di lavoro;
- 3. Di prendere atto della determinazione n.° 590 del 30.04.2019 adottata dal Settore 1° Affari Generali del Comune di Vibo Valentia;
- 4. di trasmettere separata copia della presente determinazione al dipendente trasferito, al dipendente neoassunto, all'Amministrazione comunale di Sant'Onofrio, all'Ufficio Stipendi;
- 5. Di trasmettere il presente atto all'albo pretorio per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e sulla sezione Amministrazione Trasparente.
- 6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr. Simona Scarcella e - mail: ufficio.anagrafe@comune.santonofrio.vv.it.

Firmato
Il Responsabile Area Tributi e Servizi al Cittadino
Dr. Simona Scarcella